



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il seguente significato:

“**Acquirente**”: indica OMFB S.p.a.;

“**Conferma d’Ordine**”: indica la conferma dell’ordine emessa dal Fornitore;

“**Contratto**”: indica tutti i documenti contrattuali che disciplinano i rapporti tra l’Acquirente ed il Fornitore con riferimento alla vendita dei Prodotti;

“**Fornitore**”: indica la società che fornisce i Prodotti all’Acquirente;

“**Offerta**”: indica l’offerta del Fornitore relativa ai Prodotti;

“**Ordine**”: indica l’ordine emesso dall’Acquirente per l’acquisto dei Prodotti;

“**Parti**”: indica congiuntamente l’Acquirente ed il Fornitore;

“**Packing list**”: indica elenco dei Prodotti in consegna contenute, per ciascun collo, le seguenti informazioni: dimensioni (lxLxh), peso, tipo di imballaggio, tipo di automezzo, peso totale della spedizione;

“**Prodotti**”: indica i prodotti e/o accessori e/o servizi acquistati dall’Acquirente e/o resi dal Fornitore come specificati nell’Ordine;

2. Ambito d’applicazione

- a) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti gli acquisti dei Prodotti fatti dall’Acquirente, salvo eventuali deroghe, modifiche od integrazioni espressamente previste nell’Ordine.
- b) **Non sono vincolanti per l’Acquirente le condizioni di vendita del Fornitore**, anche qualora dette condizioni di vendita siano riportate nelle Conferme d’Ordine del Fornitore, se non in caso di espressa accettazione scritta da parte dell’Acquirente.
- c) Ogni accordo tra le Parti dovrà avvenire sempre in forma scritta.
- d) Con l’accettazione dell’Ordine, il Fornitore riconosce ed accetta integralmente le condizioni riportate nel presente documento. In ogni caso l’esecuzione della fornitura da parte del Fornitore si intenderà come accettazione tacita delle presenti Condizioni Generali e di quelle specifiche indicate nell’Ordine.

3. Ordini

- a) Le pattuizioni indicate nell’Ordine, indipendentemente da quanto indicato nell’Offerta, saranno le uniche vincolanti per le Parti. Gli Ordini dovranno essere inviati dall’Acquirente al Fornitore a mezzo telefax e/o posta e/o posta elettronica.
- b) Per data d’emissione dell’Ordine s’intende la data d’invio al Fornitore, riportata nell’Ordine stesso.

c) Il Fornitore non potrà avvalersi di sub-fornitori se non previa autorizzazione scritta dell’Acquirente.

d) L’Ordine non è cedibile da parte del Fornitore, neppure parzialmente se non previa autorizzazione scritta dell’Acquirente.

4. Conferma d’Ordine- Modifiche

- a) Ciascun Ordine dovrà essere confermato immediatamente dal Fornitore, mediante l’emissione ed invio, a mezzo telefax o posta elettronica, della relativa Conferma d’Ordine o, in alternativa, mediante invio, entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine, sempre per posta elettronica oppure a mezzo telefax, di un duplicato firmato per accettazione dell’Ordine stesso. L’Acquirente si riserva espressamente il diritto all’annullamento di detto Ordine, nel caso in cui detta Conferma dell’Ordine non arrivasse all’Acquirente entro 3 giorni dalla data di invio dell’Ordine.
- b) Eventuali modifiche all’Ordine dovranno essere richieste dal Fornitore all’Acquirente per iscritto ed in modo chiaro e la loro efficacia sarà comunque subordinata alla loro accettazione scritta da parte dell’Acquirente.
- c) L’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore implica che il Fornitore ne ha controllato i dati e ne ha verificato la correttezza e la completezza.
- d) Il Fornitore s’impegna, altresì, a richiedere tempestivamente all’Acquirente i dati mancanti per eseguire l’Ordine, nel caso in cui gli stessi non siano indicati nell’Ordine stesso.

5. Tempi di consegna e Ispezioni

- a) Per termine di consegna contrattuale si intende il giorno nel quale i Prodotti devono trovarsi nel luogo contrattualmente previsto. I termini di consegna decorrono dalla data di emissione dell’Ordine. L’Ordine indica il termine Incoterms prescelto, in quel momento vigente, per le condizioni di trasporto e consegna, ai sensi del successivo articolo 17 a).
- b) I termini di consegna concordati tra le Parti devono essere strettamente rispettati. Il Fornitore dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie affinché le consegne avvengano nei tempi contrattualmente previsti.
- c) Il Fornitore deve comunicare tempestivamente all’Acquirente per iscritto il rischio di eventuali ritardi, quantificandoli e motivandoli adeguatamente.
- d) Sarà facoltà dell’Acquirente accettare tali ritardi, comunicandolo al Fornitore per iscritto, attraverso telefax e/o posta e/o sistemi informatizzati.
- e) In caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione scritta all’Acquirente sia all’atto dell’insorgere della causa di forza maggiore sia alla sua cessazione. Qualora il ritardo dovuto a causa di forza maggiore sia superiore a 10



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

giorni, l'Acquirente avrà diritto di risolvere l'Ordine dandone comunicazione scritta al Fornitore 5 giorni prima della data in cui il contratto si intenderà risolto.

- f) Anche in caso di accettazione di tali ritardi, il Fornitore sarà comunque tenuto a risarcire i danni che da tale ritardo dovessero derivare all'Acquirente.
- g) Qualora, a causa di ritardi nella consegna o nel ritiro dei Prodotti, imputabili al Fornitore, si renda necessario effettuare trasporti urgenti e/o nuovi trasporti, ai sensi del successivo punto 6.a), relativi costi saranno a carico del Fornitore. Nel caso di consegna dei Prodotti presso il magazzino del Fornitore, l'Acquirente avrà la facoltà di compensare le spese aggiuntive anticipate per i trasporti urgenti con quanto dovuto, a titolo di prezzo dei Prodotti al Fornitore.
- h) L'eventuale anticipazione del termine di consegna dovrà essere autorizzata per iscritto dall'Acquirente.
- i) Nel caso di forniture di Prodotti che avvengano con un anticipo superiore ad una settimana rispetto al termine specificato nell'Ordine e, qualora tale anticipo non sia stato richiesto per iscritto dallo stesso Acquirente, sarà facoltà di quest'ultimo di rispedire i Prodotti al Fornitore a spese di quest'ultimo. Qualora l'Acquirente decida di non rispedire i Prodotti consegnati in anticipo, sarà facoltà di quest'ultimo di addebitare al Fornitore i relativi costi di movimentazione e magazzinaggio, determinati in un importo forfetario pari all'2 % del valore dei Prodotti consegnati, per ogni settimana di anticipo rispetto ai termini di consegna concordati.
- j) In ogni caso, gli obblighi contrattuali assunti in riferimento al termine di consegna concordato (quali ad esempio pagamenti, garanzie, etc.) dovranno comunque essere adempiuti nei termini originariamente previsti nell'Ordine.
- k) L'Acquirente è autorizzato in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a compiere visite ispettive presso il Fornitore e/o presso società sub-fornitrici, autorizzati in conformità a quanto previsto nell'articolo 3 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, al fine di verificare lo standard qualitativo della fornitura e lo stato d'avanzamento dell'Ordine.
- l) Qualora, all'esito di verifiche presso il Fornitore, emergesse che quest'ultimo non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei tempi concordati, l'Acquirente è autorizzato a compiere quanto necessario, a spese del Fornitore, per rispettare i termini contrattuali.

6. Condizioni di consegna, spedizione e imballaggio

- a) In caso di fornitura franco magazzino del Fornitore, quest'ultimo deve rendere disponibile i Prodotti per il ritiro entro la data prevista nell'Ordine, inviando via fax il relativo avviso di merce pronta all'Ufficio Acquisti

dell'Acquirente con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per i colli in sagoma. Tale avviso di merce pronta deve contenere, tra l'altro, l'indirizzo dove devono essere ritirati i Prodotti, gli orari di ritiro e il nominativo di una persona di riferimento del Fornitore, con recapito telefonico e email. Nel caso in cui l'Acquirente debba farsi carico di costi non previsti derivanti dagli eccessivi tempi di attesa per il ritiro dei Prodotti presso il Fornitore, tali costi saranno addebitati al Fornitore.

- b) In caso di fornitura franco stabilimento dell'Acquirente o nel diverso luogo indicato nell'Ordine, i rischi e i costi connessi al trasporto e/o all'accettazione dei Prodotti, ai sensi del successivo articolo 10, rimarranno a carico del Fornitore fino alla consegna dei Prodotti, ai sensi di quanto indicato nell'Ordine.
- c) Qualora la consegna faccia riferimento a più Ordini distinti, potrà comunque essere emesso un unico documento di trasporto, purché in esso si faccia un chiaro riferimento all'Ordine o agli Ordini cui si riferisce la consegna.
- d) Il Fornitore garantisce un imballaggio dei Prodotti idoneo per il trasporto con automezzo sia coperto che scoperto, con materiale di prima scelta, che assicuri ripetute operazioni di carico e/o scarico e movimentazione con muletti, gru e/o carriponte. Nel caso in cui l'inidoneità dell'imballaggio renda pericoloso e/o difficoltoso le operazioni di carico e/o scarico e/o movimentazione dei Prodotti, l'Acquirente avrà il diritto di rifiutare la fornitura e rispedire i Prodotti al Fornitore, con relativi costi a carico di quest'ultimo. Il Fornitore, in quest'ultimo caso, sarà tenuto ad inviare, con idoneo imballaggio, nuovi Prodotti.
- e) Qualora vengano forniti Prodotti in quantità superiore rispetto a quanto previsto nell'Ordine, l'Acquirente avrà tempo 5 giorni lavorativi dalla consegna per inviare al Fornitore una dichiarazione scritta di non conformità quantitativa, comunicando altresì l'intenzione di avvalersi della facoltà di:
 - i) accettare la quantità di Prodotti in eccesso, alle stesse condizioni economiche indicate nel relativo Ordine. In tal caso l'Acquirente potrà addebitare al Fornitore un importo forfetario a titolo di costi logistici, pari al 2% del valore dei Prodotti consegnati; oppure,
 - ii) respingere la quantità di Prodotti in eccesso e, qualora il Fornitore non provveda al ritiro a sue spese entro 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione inviata dal Fornitore, effettuare la spedizione a spese e rischio del Fornitore.

7. Prezzi e Condizioni di pagamento

- a) I prezzi validi sono quelli indicati nell'Ordine e da intendersi come comprensivi, oltre che dei Prodotti,



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

anche dei costi di imballaggio e di quanto specificato nel relativo Ordine.

- b) Le fatture che riportino prezzi non corrispondenti a quelli previsti nell'Ordine verranno respinte dall'Acquirente. Nessun ritardo nel pagamento potrà, quindi, essere imputato all'Acquirente sino al ricevimento da parte di quest'ultimo della fattura recante i prezzi nell'ammontare concordato. Eventuali modifiche di prezzo dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Acquirente.
- c) Il pagamento avverrà secondo quanto specificato nell'Ordine. In ogni caso, il pagamento è rigorosamente subordinato all'accettazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 10.

8. Cessione del credito

Il credito che il Fornitore vanta nei confronti dell'Acquirente non può essere ceduto né in tutto né in parte, salva esplicita autorizzazione scritta dell'Acquirente.

9. Ritardi sulle consegne - Risoluzione del Contratto

I termini di consegna indicati all'articolo 6, o quelli differenti eventualmente concordati tra le Parti, devono essere strettamente rispettati e si intendono essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile. Il Fornitore dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie affinché le consegne avvengano nei tempi contrattualmente previsti.

10. Accettazione dei Prodotti e Passaggio di Proprietà

- a) All'atto di ricevimento dei Prodotti presso lo stabilimento dell'Acquirente, quest'ultimo verifica l'identità e la quantità degli stessi in conformità a quanto indicato nel relativo Ordine. Questo accertamento verrà effettuato da un addetto dell'Acquirente, il cui giudizio sarà vincolante per l'accettazione dei Prodotti e per il conseguente passaggio di proprietà. L'Acquirente avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento di Prodotti in stabilimento per comunicare, per iscritto, al Fornitore l'esistenza di vizi e/o difetti e/o non conformità dei Prodotti, salvo il caso di difetti e/o vizi occulti e/o non conformità, nel qual caso il termine decorrerà dalla loro scoperta.
- b) L'accettazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente non libera il Fornitore dalla responsabilità del produttore.
- c) Ciascuna fornitura dovrà essere conforme a quanto previsto nell'Ordine, ivi comprese le norme specifiche di fornitura e gli ulteriori documenti richiamati nello stesso.

11. Dichiarazioni e Garanzie sui Prodotti

- a) Il Fornitore garantisce un Prodotto a regola d'arte, privo di difetti e realizzato in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordine e nel Contratto in generale. Il Fornitore garantisce inoltre che i Prodotti sono stati prodotti con materiale di primo ordine, conforme a quello indicato nelle specifiche di cui all'Ordine stesso.
- b) I Prodotti sono garantiti per un periodo di 2 anni a decorrere dal momento in cui si perfeziona il passaggio di proprietà degli stessi all'Acquirente, fatta salva diversa indicazione riportata nello specifico Ordine, per particolari tipologie di Prodotto; in ogni caso per 12 mesi dalla vendita dei Prodotti al cliente finale di OMFB.
- c) Durante tale periodo il Fornitore sarà tenuto a riparare e/o, qualora necessario, sostituire i Prodotti nel più breve tempo possibile dalla denuncia scritta dell'Acquirente.
- d) Sui Prodotti, o parti di essi, sostituiti e/o riparati ai sensi del precedente paragrafo, decorrerà un nuovo periodo di garanzia di 2 anni dalla loro consegna che dovrà avvenire presso il luogo indicato dall'Acquirente.
- e) Il Fornitore è responsabile dell'assoluta correttezza e completezza di tutte le certificazioni inerenti il Prodotto fornite all'Acquirente, in accordo a quanto previsto al precedente paragrafo 10 c). Tutta la certificazione prevista in ciascun Ordine e a norma di legge dovrà essere trasmessa dal Fornitore all'Acquirente in duplice copia, via mail o telefax all'attenzione dell'Ufficio Acquisti dell'Acquirente, nei termini previsti contrattualmente, comunque mai oltre il termine ultimo di consegna dei Prodotti. Nel caso in cui tale documentazione non venga inviata dal Fornitore entro 15 giorni dalla consegna dei Prodotti, l'Acquirente avrà la facoltà di sospendere i relativi pagamenti. In caso di smarrimento della certificazione il Fornitore si impegna, dietro richiesta dell'Acquirente, ad inviarne ulteriore copia.
- f) I costi per l'emissione di tutta la certificazione richiamata nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto e il relativo invio all'Acquirente sono a carico del Fornitore.

12. Assicurazione

Il Fornitore si impegna a stipulare apposita assicurazione a copertura del rischio conseguente alla responsabilità civile che possa derivare da inadempimenti totali o parziali delle proprie obbligazioni e da tutti i rischi connessi, incluso il rischio conseguente alla fornitura di prodotti difettosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917 del Codice Civile italiano.

13. Garanzia per l'evizione

- a) Il Fornitore garantisce l'Acquirente dall'evizione ai sensi dell'art. 1483 e ss. del Codice Civile.

14. Modifiche al Prodotto



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

- a) Qualora l'Acquirente richieda al Fornitore modifiche al Prodotto che comportino differenze di prezzo e/o dei termini di consegna, la relativa richiesta dovrà essere fatta per iscritto dal legale rappresentante dell'Acquirente.
- b) Qualora il Fornitore richieda di apportare modifiche al Prodotto che comportino differenze di prezzo e/o dei termini di consegna, queste devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal legale rappresentante dell'Acquirente.
- c) Qualora le modifiche di cui ai precedenti paragrafi a) e b) abbiano carattere tecnico, esse dovranno essere sempre autorizzate per iscritto dal personale dell'Ufficio Acquisti dell'Acquirente.

15. Riservatezza e Proprietà industriale

Il Fornitore si impegna a non divulgare e a trattare come riservate, anche successivamente alla cessazione del Contratto, tutte le informazioni tecniche, le formule, i disegni, i processi e le conoscenze di mercato comunicate e/o ricevute dall'Acquirente, che rimane l'unico titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale ed industriale. Il Fornitore si impegna ad estendere questo vincolo ai suoi sub-fornitori, qualora questi venissero a conoscenza delle suddette informazioni.

16. Foro competente - Legge applicabile

Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai Contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali è esclusivamente competente il Foro di Brescia; l'Acquirente si riserva tuttavia facoltà di agire presso il Foro della sede del Fornitore.

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni Generali si rimanda alla legge italiana.

17. Varie

- a) Il riferimento agli Incoterms contenuto nell'Ordine si intenderà come riferimento alla versione degli Incoterms pubblicata dalla Camera di Commercio Internazionale vigente alla data di effettuazione dell'Ordine da parte dell'Acquirente.
- b) La presenza di una o più clausole nulle o invalide non inficerà la validità del Contratto nel suo complesso.
- c) Sarà facoltà dell'Acquirente di recedere dal Contratto, dandone comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo venga dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali.
- d) Il Fornitore che intenda apportare importanti modifiche tecnico-economiche riguardanti la propria struttura ne darà preventiva comunicazione scritta all'Acquirente.

18. Normativa sulla protezione dei dati personali

I dati delle Parti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di tutela dei dati personali", inseriti nelle rispettive banche dati e trattati esclusivamente per finalità fiscali, tributarie, amministrative e per la corretta esecuzione del Contratto.

19. Modello di Organizzazione e Gestione - Codice Etico di OMFB

Il Fornitore si obbliga al pieno rispetto dei comportamenti e delle procedure del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico di OMFB S.p.a., di cui dichiara di aver preso visione. In caso di violazione di tale previsione, OMFB S.p.a. potrà considerare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ., in virtù della presente clausola risolutiva espressa.

li

Il Fornitore

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Fornitore dichiara di aver letto attentamente e di approvare in maniera specifica le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto:

3 d) (Ordini)

7 c) (Prezzi e condizioni di pagamento)

8 (Cessione del credito)

11 f) (Dichiarazioni e Garanzie sui Prodotti)

16 (Foro competente - Legge applicabile)

17 c) (Varie)

li _____

Per specifica accettazione
IL FORNITORE
